

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento Comunicazioni
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica
e di Radiodiffusione

Bando per l'inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito in legge 75 del 2011: Regione Puglia.

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004 n. 112 recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai – Radiotelevisione Italiana SpA nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, recante il "Testo Unico dei Servizi Media e Audiovisivi e Radiofonici";

Visto il decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007, convertito in legge n. 222 del 29 novembre 2007 art.16, comma 4 bis;


Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n.121, con il quale le funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto l'art. 1, comma 8 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) e successive modificazioni, il quale dispone l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz, attualmente riservate ai servizi radiotelevisivi, ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

Visto il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare riferimento all'art. 4, secondo il quale il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura;

Visto il decreto 10 settembre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla G.U. n. 238 del 10 ottobre 2008, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali e delle rispettive scadenze, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo alla radio diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale";



Vista la delibera dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni 93/12/CONS del 22 febbraio 2012, pubblicata sul sito dell'Autorità il 5 marzo 2012, recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. (aree tecniche nn. 11, 14 e 15)";

Ritenuto di procedere alla predisposizione della suddetta graduatoria per la Regione Puglia;

DETERMINA

ARTICOLO 1

Domanda e allegati

1. In previsione dello switch – off nella Regione Puglia, i soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale ivi operanti, a carattere commerciale o comunitario, in tecnica analogica e/o digitale devono presentare, per la suddetta regione e per ciascuna emittente, la domanda di inserimento nelle graduatorie di cui all'art. 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a pena di esclusione, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) collegamento al sito www.bandofrequenze.it;
 - b) registrazione seguendo le istruzioni contenute nella pagina di accesso;
 - c) l'utente riceverà una e-mail con la conferma dell'avvenuta registrazione;
 - d) nuovo collegamento al sito di cui alla lett. a) e autenticazione tramite login e password;
 - e) inserimento dei dati richiesti, specificati nel seguente comma 2. L'inserimento dei dati sarà guidato dalle istruzioni contenute nel sito;
 - f) stampa della domanda, sottoscrizione della stessa ai sensi del seguente comma 4 e trasmissione al Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità del comma 2.
2. La domanda in formato cartaceo di cui al comma 1, lett. f), deve pervenire, a pena di esclusione, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, Divisione III, piano 5°, stanza A 504, Viale America 201, 00144 Roma, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite consegna a mano ovvero posta raccomandata o assicurata. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero rilascerà apposita ricevuta. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante. Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione di diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nella Regione Puglia".

Nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione:

 - a) l'identità giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, i recapiti telefonici, fax ed e-mail, denominazione dell'emittente;
 - b) l'indicazione della regione per la quale si richiede l'attribuzione del diritto d'uso;
 - c) l'indicazione dell'entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, l'indicazione deve riguardare esclusivamente il patrimonio al netto delle perdite relativo alla attività televisiva, in regime di separazione contabile, in corso o da attuare entro il 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando;



- d) numero dei lavoratori dipendenti applicati all'attività televisiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva alla data di pubblicazione del presente bando, specificando se a tempo pieno o parziale con relativa percentuale, espressa in centesimi. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano ricorsi giurisdizionali pendenti in materia.
- e) indicazione della quota parte di fatturato relativo all'emittente, nel caso in cui il soggetto, instauri il regime di separazione contabile risultante dal bilancio o dalle scritture contabili;
- f) l'elenco degli impianti legittimamente operanti nella regione o, nel caso di esercizio legittimo di impianti in più di una regione, sull'intero territorio nazionale, alla data di pubblicazione del presente bando. La lista degli impianti risultanti in capo ai singoli soggetti partecipanti alla presente procedura è visualizzata automaticamente dal sistema. I soggetti partecipanti possono inserire eventuali modifiche;
- g) indicazione del numero di anni di copertura ininterrotta della popolazione, effettuata tramite almeno un impianto esclusivamente di titolarità del soggetto partecipante alla presente procedura, acquisito successivamente al censimento di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e riconosciuto legittimamente operante dall'Amministrazione. Nel caso di copertura ininterrotta nella regione, tramite intere emittenti televisive, oggetto di rilascio della concessione ai sensi della l. n. 422/93, anche a seguito di successive volture della concessione stessa, o di copertura ininterrotta nella regione, tramite almeno un impianto esclusivamente di titolarità del soggetto partecipante alla presente procedura, risultante dal censimento effettuato ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e oggetto della concessione ai sensi della l. n. 422/93, indicazione del numero massimo di anni riconoscibili pari a 22.
- h) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante;
- i) manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM per le emittenti locali per i territori corrispondenti alla domanda con delibera 93/12/CONS.
- l) indicazione di esercizio legittimo di impianti in più di una regione;
- m) nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 6.1, indicazione della sussistenza della società consortile o dell'intesa tra emittenti con impegno a costituire la società consortile, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 3 del presente bando;
- n) indicazione di titolarità di più di una emittente nella stessa regione;
- o) elenco degli allegati.
3. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere acclusi, a pena di esclusione, i seguenti allegati:
- a) copia dell'ultimo bilancio depositato, alla data di pubblicazione del presente bando, secondo i termini di legge con attestazione dell'avvenuto deposito, con allegato il verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, in cui risulti il regime di separazione contabile per le attività televisive, se in presenza di attività anche di altra natura in capo al medesimo soggetto. In assenza del regime di separazione contabile, copia di uno schema di bilancio contenente il suddetto regime di separazione con allegata una dichiarazione di impegno ad instaurare entro il 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando il regime di separazione contabile. Il soggetto partecipante deve altresì allegare copia dell'eventuale verbale di assemblea societaria ed eventuali situazioni patrimoniali




- attestanti operazioni, compiute successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, incidenti sul patrimonio netto alla data di pubblicazione del bando;
- b) Dichiarazione di non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, del decreto legislativo n. 159/11;
- c) copia degli atti giustificativi comprovanti la titolarità di impianti non visualizzati automaticamente dal sistema, in sede di predisposizione della domanda di cui al comma 2;
- d) Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio con indicazione dell'oggetto sociale e di insussistenza di situazione fallimentare o di procedure concorsuali;
- e) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- f) nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 6, copia dell'atto costitutivo della società consortile o dell'intesa tra emittenti con impegno, nell'ipotesi di cui al comma 6.1, a costituire la società consortile entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 3 del presente bando;
- g) dichiarazione attestante il numero dei dipendenti applicati all'attività televisiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva alla data di pubblicazione del presente bando, specificando se a tempo pieno o parziale con relativa percentuale, espressa in centesimi, con l'indicazione dell'ente previdenziale provinciale di iscrizione.
- h) Estratto autentico del libro unico del lavoro non anteriore all'ultimo mese antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, attestante il numero dei dipendenti applicati all'attività televisiva con contratto a tempo indeterminato, con relativi atti di assunzione, da cui risulti l'indicazione del tempo pieno e del tempo parziale, e, nel secondo caso, la percentuale o la quantità di tempo lavorato.
4. La domanda e le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e devono essere sottoscritte in modo leggibile dal legale rappresentante della società o dei singoli componenti in caso di intesa. La documentazione di cui al comma 3 sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e in modo leggibile del legale rappresentante della società o dei singoli componenti in caso di intesa.
5. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione.
6. Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e mail con conferma di ricezione, fino alla scadenza del settimo giorno dalla pubblicazione del presente bando di gara al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Divisione III, fax +39.065913110, e-mail bando.tvlocali@sviluppoeconomico.gov.it. Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e pervenute oltre il suddetto termine. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese pubbliche, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it

ARTICOLO 2

Punteggi

1. Al fine della predisposizione della graduatoria relativa alla regione Puglia, di cui al decreto legge n. 34/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/11, citato in premessa, ai criteri ivi indicati, sono attribuiti i seguenti punteggi:



- a) entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente bando: totale massimo di 30,00 punti. In caso di soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, il dato per il calcolo di cui alla lett. a).1 e lett. a).2 riguarda esclusivamente il patrimonio al netto delle perdite relativo alla attività televisiva in regime di separazione contabile, in corso o da attuare entro il 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando.

a).1. Il punteggio massimo è attribuito al soggetto partecipante alla procedura, con l'importo più elevato di patrimonio al netto delle perdite.

I punteggi degli altri soggetti partecipanti alla procedura sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$Punteggio_n = (Patr_n / Patr_{max}) \times 30$$

Dove "Punteggio_n" equivale al punteggio di un generico partecipante alla procedura; "Patr_n" equivale al patrimonio al netto delle perdite di un generico partecipante alla procedura, e "Patr_{max}" equivale al patrimonio al netto delle perdite del partecipante alla procedura, cui è stato attribuito il punteggio massimo;

a).2. Nel caso in cui un soggetto partecipante esercisca legittimamente almeno un impianto in più di una regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui alla precedente a).1, il patrimonio al netto delle perdite da considerare nella regione, *Patr_n*, è considerato nel suo valore assoluto solo nella regione in cui il soggetto ha la sede legale purché la copertura sia pari o superiore al 70% della popolazione. Con percentuale di copertura inferiore al 70% della popolazione nella regione in cui il soggetto ha la sede legale, il patrimonio al netto delle perdite da considerare nella regione, *Patr_n*, è considerato nel suo valore assoluto nella regione in cui la copertura è percentualmente maggiore, rispetto a tutte le regioni coperte. Nelle altre regioni, il patrimonio al netto delle perdite da considerare in ognuna di esse, *Patr_n*, è determinato sulla base della seguente formula:

$$Patr_n = Patrval_n \times 0,5 \times CPreg_n$$

Dove *Patrval_n* equivale al valore assoluto del patrimonio al netto delle perdite e *CPreg_n*, equivale alla percentuale di copertura del soggetto nella regione.

- b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva alla data di pubblicazione del presente bando: totale massimo 20,00 punti. Il numero dei dipendenti da utilizzare nel calcolo dei punteggi di cui alla lett. b).1, lett b).2 e lett. b).3 è determinato dalla seguente formula:

$$Dip_n = NDTP_n + NDTPz_n$$

Dove "Dip_n" equivale al numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva a tempo pieno e a tempo parziale del generico partecipante; "NDTP_n" equivale al numero di dipendenti del generico partecipante a tempo pieno; "NDTPz_n" equivale al



numero di dipendenti a tempo parziale indicato con la percentuale di tempo lavorato, espressa in centesimi.

b).1. Il punteggio massimo è attribuito al partecipante, con il più elevato numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$Punteggio_n = (Dip_n / Dip_{max}) \times 20$$

Dove “Punteggio_n” equivale al punteggio di un generico partecipante; “Dip_n” equivale al numero di dipendenti di cui sopra del generico partecipante; e “Dip_{max}” equivale al numero di dipendenti di cui sopra, del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

b).2. Nel caso in cui un soggetto partecipante esercisca legittimamente almeno un impianto in più di una regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui alla precedente b).1, fatta salva la disposizione di cui alla lettera b).3, il numero di dipendenti di cui sopra da considerare nella regione, Dip_n, è considerato esclusivamente nella regione in cui il soggetto ha la sede legale purché la copertura sia pari o superiore al 70% della popolazione. Con percentuale di copertura inferiore al 70% della popolazione nella regione in cui il soggetto ha la sede legale, il numero di dipendenti di cui sopra da considerare nella regione, Dip_n, è considerato esclusivamente nella regione in cui la copertura è percentualmente maggiore, rispetto a tutte le regioni coperte.

b).3. Nel caso di cui alla lettera precedente, se alcuni dipendenti svolgono attività lavorativa in regioni diverse rispetto a quella individuata secondo le disposizioni della lettera b).2, ai fini della valutazione del punteggio di cui alla precedente b).1, il numero di dipendenti di cui sopra da considerare in ogni regione, Dip_n, è determinato dal numero dei dipendenti che svolgono l'attività lavorativa nelle diverse regioni a condizione che siano iscritti nelle liste dei competenti enti previdenziali.

- c) ampiezza della copertura della popolazione tenuto conto delle caratteristiche di irradiazione degli impianti legittimamente eserciti nella regione per cui si è proposta domanda di partecipazione alla data di pubblicazione del presente bando: totale massimo 45,00 punti.

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante in grado di assicurare nella regione in cui è stata presentata domanda la più elevata copertura della popolazione.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$Punteggio_n = (CPreg_n / CPreg_{max}) \times 45$$

Dove “Punteggio_n” equivale al punteggio di un generico partecipante; “CPreg_n” equivale alla copertura della popolazione nella regione in cui è stata presentata domanda del generico partecipante; e “CPreg_{max}” equivale alla copertura della popolazione nella regione in cui è stata presentata domanda del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo.



- d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura: totale massimo di 5,00 punti

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante che fornisce la copertura ininterrotta nella regione, tramite intere emittenti televisive, oggetto di rilascio della concessione ai sensi della l. n. 422/93, anche a seguito di successive volture della concessione stessa, o la copertura ininterrotta nella regione, tramite almeno un impianto esclusivamente di titolarità del soggetto partecipante alla presente procedura, risultante dal censimento effettuato ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223 e oggetto della concessione ai sensi della l. n. 422/93.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$Punteggio_n = (A_n / 22) \times 5$$

Dove "Punteggio_n" equivale al punteggio di un generico partecipante; "A_n" equivale al numero di anni di copertura ininterrotta nella regione tramite almeno un impianto, esclusivamente di titolarità del soggetto partecipante alla presente procedura, acquisiti successivamente al censimento di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223 e riconosciuto legittimamente operante dall'Amministrazione; 22 equivale al numero di anni dal 1990, anno del suddetto censimento, al 2012, anno di pubblicazione del presente bando.

2. Ai fini della verifica dell'ampiezza della copertura della popolazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

2.1 Antenna ricevente

Per *antenna ricevente* si intende un'antenna atta alla ricezione di segnali televisivi, fissa, posta ad un'altezza di 10 metri dal suolo.

2.2 Impianto di trasmissione

Per *impianto di trasmissione* si intende un impianto che trasmette un segnale televisivo su uno specifico canale di frequenza assegnato all'impianto stesso, con specifici valori dei parametri di trasmissione (potenza dell'impianto, diagramma di irradiazione sul piano orizzontale e verticale, polarizzazione).

2.3 Rete televisiva


Per *rete televisiva* si intende l'insieme degli impianti che trasmettono in modalità broadcast lo stesso programma televisivo. Una rete televisiva secondo la presente definizione può in generale comprendere sia impianti analogici (ovvero che trasmettono un segnale analogico) sia impianti digitali (ovvero che trasmettono un segnale digitale), indipendentemente dal contenuto aggiuntivo trasmesso dagli impianti digitali rispetto a quelli analogici.

2.4 Sito

Per *sito* si intende una locazione fisica ove sono installati uno o più impianti di trasmissione e le relative antenne. Il sito è caratterizzato dalle coordinate geografiche (latitudine, longitudine, quota del suolo, altezza dell'antenna dal suolo).

2.5 Pixel

Ai fini della definizione della copertura in un'area geografica, si definisce *pixel* ognuna delle sottoaree risultanti da una partizione dell'area geografica stessa; i



pixel rappresentano aree non sovrapposte, la cui unione forma l'area geografica oggetto delle valutazioni di copertura, a meno delle approssimazioni ai confini dell'area geografica derivanti dalla partizione in pixel. Le valutazioni di copertura sono eseguite indipendentemente per ognuno dei pixel, selezionando un singolo punto geografico all'interno del pixel come rappresentativo dell'intero pixel. Un pixel appartiene ad un'area geografica se il punto rappresentativo ricade all'interno dei confini dell'area stessa.

2.6 Direzione di ricezione prevalente in un pixel

Per ogni pixel sono calcolate le *direzioni prevalenti di ricezione*, in base ai valori di azimut di ricezione dei segnali provenienti dai siti principali per il servizio televisivo nel pixel. Fatto salvo il principio di equivalenza radioelettrica dei siti stabilito dall'AGCOM, nella determinazione dei siti principali, per il servizio televisivo nel pixel, si farà riferimento alle postazioni registrate nel Registro Nazionale delle Frequenze in possesso del Ministero.

2.7 Copertura del servizio in un pixel da parte di un impianto analogico

Un pixel si definisce coperto da un impianto analogico se ad un'antenna ricevente situata nel punto rappresentativo del pixel i segnali ricevuti sul canale su cui opera l'impianto in esame soddisfano le seguenti condizioni valutate nello scenario di cui al punto 2.9:

- il segnale utile proveniente dall'impianto è quello che presenta il più alto valore di campo elettrico;
- il valore mediano di campo elettrico del segnale utile è non inferiore alla soglia minima E_{\min} pari a: 55 dB μ V/m se il canale è in banda III; 65 dB μ V/m se il canale è in banda IV; 70 dB μ V/m se il canale è in banda V;
- considerati come interferenti gli altri segnali sul canale provenienti da impianti appartenenti a reti televisive diverse, il rapporto tra segnale utile e ogni altro segnale interferente (analogico o digitale) è non inferiore a 27 dB;

2.8 Copertura del servizio in un pixel da un impianto digitale

Un pixel si definisce coperto da un impianto digitale se ad un'antenna ricevente situata nel punto rappresentativo del pixel i segnali ricevuti sul canale a cui opera l'impianto in esame soddisfano le seguenti condizioni valutate nello scenario di cui al punto 2.9:

- il segnale utile proveniente dall'impianto è quello che presenta il più alto valore di campo elettrico;
- il valore mediano di campo elettrico del segnale utile è non inferiore alla soglia minima E_{\min} ottenuta dalla seguente formula, dove f è la frequenza centrale del canale in MHz:

$$E_{\min} [\text{dB}\mu\text{V/m}] = 48,5 + 20 \log_{10} (f/200) \quad \text{per la banda III}$$


$$E_{\min} [\text{dB}\mu\text{V/m}] = 52,5 + 20 \log_{10} (f/500) \quad \text{per le bande IV e V}$$

- considerati come interferenti gli altri segnali sul canale provenienti da impianti appartenenti a reti diverse, il rapporto tra il segnale utile e ogni segnale interferente è non inferiore a: 20 dB, in caso di segnale interferente digitale; 4,5 dB in caso di segnale interferente analogico;

2.9 Scenario di valutazione della copertura del servizio

Le valutazioni di copertura del servizio in ogni pixel da parte di un impianto sono effettuate nel seguente scenario:

- la propagazione radioelettrica tra siti e pixel è calcolata tramite un modello che considera l'effettiva orografia del territorio, calcolando l'attenuazione da



diffrazione dovuta agli eventuali ostacoli tra trasmettitore e antenna ricevente, secondo i correnti standard internazionali;

- non vi è interferenza generata da altri sistemi né interferenza generata su canali diversi da quello su cui trasmette l'impianto in esame;
- gli impianti considerati per la valutazione sia del segnale utile che dell'interferenza operano legittimamente sul canale, con legittime caratteristiche di irradiazione;
- il campo del segnale utile è valutato al 50% di disponibilità temporale;
- il campo di ogni segnale interferente è valutato al 10% di disponibilità temporale;
- la discriminazione spaziale delle antenne di ricezione è in accordo con gli standard internazionali

2.10 Copertura del servizio in un pixel da parte di una rete televisiva

Un pixel si definisce coperto da una rete televisiva se per almeno un impianto della rete sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti 2.7 o 2.8.

2.11 Popolazione coperta in una regione da parte di una rete televisiva

Si definisce "popolazione coperta in una regione" da parte di una rete televisiva la somma dei valori di popolazione residente nei pixel, di area non superiore a 1 km² e il cui punto rappresentativo rientra all'interno dei confini del territorio della regione, che risultano "coperti" dalla rete televisiva in base alla definizione di cui al precedente punto 2.10.


3. a) Nel caso in cui un soggetto sia titolare di più di una emittente locale nella stessa regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui al precedente comma 1, lett. a).1, il patrimonio al netto delle perdite da considerare per ogni emittente, $Patr_n$, è ponderato attraverso il rapporto tra la popolazione coperta da ogni emittente, $CPem_n$, e la somma della popolazione coperta da ciascuna emittente locale di cui il soggetto è titolare, $CPemt_{tot_n}$. Il Patrimonio complessivo del soggetto titolare di più di una emittente, $Patrtot_n$, equivale alla somma dei Patrimoni, $Patr_n$, di tutte le emittenti locali di cui il soggetto è titolare.

$$Patr_n = Patrtot_n \times (CPem_n / CPemt_{tot_n})$$

b) Nel caso in cui il soggetto instauri il regime di separazione contabile, risultante dal bilancio o dalle scritture contabili, il criterio di cui alla lettera a) viene ponderato attraverso il rapporto tra il fatturato di ogni emittente locale di cui il soggetto è titolare ed il fatturato complessivo del soggetto.

4. a) Nel caso in cui un soggetto sia titolare di più di una emittente locale nella stessa regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui al precedente comma 1, lett. b).1, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e a tempo parziale in posizione di regolarità contributiva da considerare per ogni emittente, Dip_n , è ponderato attraverso il rapporto tra la popolazione coperta da ogni emittente, $CPem_n$, e la somma della popolazione coperta da ciascuna emittente locale di cui il soggetto è titolare, $CPemt_{tot_n}$. Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva $Diptot_n$ equivale alla somma dei dipendenti, Dip_n , di tutte le emittenti locali di cui il soggetto è titolare.

$$Dip_n = Diptot_n \times (CPem_n / CPemt_{tot_n})$$



- b) Nel caso in cui il soggetto instauri il regime di separazione contabile, risultante dal bilancio o dalle scritture contabili, il criterio di cui alla lettera a) viene ponderato attraverso il rapporto tra il fatturato di ogni emittente locale di cui il soggetto è titolare ed il fatturato complessivo del soggetto.
5. Per ognuna delle emittenti locali di titolarità di un unico soggetto, nel caso in cui esercisca legittimamente impianti in più di una regione, ai valori di patrimonio netto e numero di dipendenti determinati ai sensi dei precedenti comma 3 e comma 4, si applicano, rispettivamente, le modalità del calcolo dei punteggi del comma 1, lett. a).2, e lett. b).2 e b).3.
6. 1) In attuazione dell'articolo 19, comma 3, della delibera 353/11/CONS del 23 giugno 2011 dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni i soggetti legittimamente operanti, in zone sovrapponibili, in una stessa regione, tramite costituzione di una società consortile o intesa, con impegno a costituire entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 3 del presente bando, una società consortile, possono presentare una unica domanda volta all'assegnazione alla suddetta società di una frequenza condivisa tra i partecipanti alla stessa. I partecipanti alla società consortile o all'intesa non possono presentare domanda individuale nella presente procedura.
- 2) In attuazione dell'articolo 19, comma 3, della delibera 353/11/CONS del 23 giugno 2011 dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni i soggetti legittimamente operanti, in zone non sovrapponibili, in una stessa regione, tramite costituzione di una intesa possono presentare domanda volta all'assegnazione di una frequenza condivisa tra i partecipanti alla stessa. I partecipanti all'intesa non possono presentare domanda individuale nella presente procedura.

Il punteggio della società consortile o dell'intesa di cui ai precedenti punti 1) e 2), previa determinazione dei punteggi dei singoli componenti, è determinato dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Punteggio}_n = \text{Punt}_i + (\text{Coef}_n \times \text{Punt}_i)$$

Dove Punteggio_n equivale al punteggio complessivo della società consortile o dell'intesa; Punt_i equivale al punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli partecipanti alla società o intesa stessa, calcolato secondo i criteri del presente articolo; Coef_n equivale ad un coefficiente di ponderazione da utilizzare secondo la seguente tabella:

Coef _n	Composizione società o intesa
0,2	2 soggetti
0,3	3 soggetti
0,4	4 soggetti
0,5	5 o più soggetti

In ogni caso alla società consortile o all'intesa non può essere assegnato un punteggio superiore a 100,00. Nell'ipotesi in cui nell'applicazione della formula di cui sopra il punteggio fosse superiore a 100,00, lo stesso sarà considerato pari a 100,00.

7. I punteggi assegnati nell'ambito della presente procedura sono arrotondati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale successiva alla seconda cifra è pari o superiore a 5; per difetto se inferiore.



ARTICOLO 3 Graduatorie

1. Il Ministero procede per la regione Puglia alla valutazione delle domande dei soggetti partecipanti alla presente procedura e della relativa documentazione.
2. La graduatoria è redatta sulla base dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 2. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze sono individuati sulla base della suddetta graduatoria, tenuto conto delle manifestazioni d'interesse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) che comunque non costituiscono vincolo per il Ministero, e fatti salvi i vincoli di pianificazione nei corrispondenti territori previsti dalla delibera 93./12/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per le emittenti legittimamente operanti in più di una regione con copertura regionale di almeno il 70% della popolazione, il Ministero potrà tener conto della eventuale diffusione in SFN per un uso più efficiente dello spettro.
3. Qualora la domanda o gli allegati di cui all'art. 1 non risultino completi ovvero non conformi a quanto previsto dal presente atto il partecipante sarà escluso dalla procedura di assegnazione dei diritti d'uso. L'ammissione o l'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate all'interessato. L'eventuale esclusione è comunicata con provvedimento motivato.
4. La realizzazione del regime di separazione contabile di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), deve inderogabilmente avvenire entro il 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando. La relativa documentazione deve pervenire al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, Divisione III entro il 37° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando con le stesse modalità e dicitura di cui all'art. 1, comma 2.
5. Qualora risulti che la posizione in graduatoria e la conseguente assegnazione della frequenza è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella documentazione allegata alla domanda di cui all'art. 1 o dal mancato rispetto della prescrizione di cui al precedente comma 4, o in caso di mancata costituzione della società consortile di cui all'art. 2, comma 6. 1), nei termini ivi indicati, l'assegnazione è revocata, fatte salve le sanzioni irrogabili ad altro titolo.
6. In caso di parità è accordata la preferenza all'emittente con la maggiore ampiezza di copertura della popolazione nella regione. Nel caso in cui la parità coinvolga uno o più soggetti di cui all'art. 2, comma 6.1) e 6.2), ai fini del presente comma, la copertura da considerare per ogni società consortile o ogni intesa nel confronto è quella del soggetto con il punteggio individuale complessivo più alto partecipante alla società consortile o all'intesa.
7. La graduatoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti per ogni singolo criterio, è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero.
8. I dati personali contenuti nella documentazione presentata dai partecipanti, anche relativa a soggetti terzi, sono trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare e responsabile del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico.

ROMA- 13 marzo 2012

Il direttore generale
dott. Francesco Saverio Leone

TC12BFC4828 (A pagamento).

